

D.M. 1° ottobre 2009.

Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

(in G.U. n. 231 del 5 ottobre 2009)

Il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, decreta:

Art. 1. — 1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri euro 1,65;

b) fino a 12 chilometri euro 3,00;

c) fino a 18 chilometri euro 4,14;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,88.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri euro 0,45;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 1,11;

c) oltre i 20 chilometri euro 1,65.